Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma - Martedì 10 gennaio** | **Numero 7**

Si pubblica tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1908 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato, fissato dall'art. 27 del testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), è prorogato, per il rendiconto dell'esercizio 1920-921, a tutto il 31 maggio 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1888 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto Governatoriale 1° dicembre 1911, che stabilisce i dazi doganali in Tripolitania e in Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1920, n. 153, che esonera alcuni materiali da costruzione dal pagamento del dazio doganale alla entrata nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'elenco dei materiali da costruzione che fruiscono dell'esenzione daziaria alla importazione nelle colonie libiche in forza del R. decreto 12 febbraio 1920, n. 153 è aggiunto l'asfalto.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIRARDINI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1889 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della tariffa dei dazi doganali, approvato con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Visti i Nostri decreti-legge 30 giugno 1921, n. 962, e 12 agosto 1921, n. 1100;

Visti i Nostri decreti 21 ottobre 1919, n. 1890; 26 dicembre 1919, n. 2467; 6 giugno 1920, n. 810; 26 settembre 1920, n. 1343; 26 dicembre 1920, n. 1870, e 3 aprile, n. 430;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quelli per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1922 e fino a che la materia non sia regolata con legge, il dazio doganale per la « carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli, destinata a giornali » è fissato in L. 5 oro al quintale, senza coefficiente di maggiorazione.

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato a concedere l'introduzione in esenzione di dazio di quelle partite di carta di cui all'art. 1 che gli saranno indicate dal ministro per l'industria e il commercio come acquistate all'estero da amministrazioni di giornali prima della pubblicazione del presente decreto in quanto l'importazione nel Regno di tali partite si effettui entro il 31 marzo 1922.

Art. 3.

Il presente decreto sarà Presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1899 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 del Nostro decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2630;

Considerata l'opportunità di istituire temporaneamente in Venezia con sede presso quel R. Provveditorato agli studi, una sezione del circolo d'ispettorato per le scuole medie e normali di Milano, con la particolare competenza della vigilanza didattica e disciplinare delle scuole medie e normali del Veneto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il R. Provveditorato agli studi di Venezia, è istituita, fino a contraria disposizione, una sezione del circolo di ispettorato per le scuole medie e normali di

Milano, con la particolare competenza della vigilanza didattica e disciplinare delle scuole medie e normali del Veneto.

Art. 2.

Alla sezione predetta verranno assegnati cinque ispettori, con trasferimento da altre sedi o con aggregazione temporanea: con trasferimento anche si provvederà al personale subalterno eventualmente necessario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, il guardasigilli: RODINÓ.

Il numero 1900 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 aprile 1913, n. 356, relativo all'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il R. decreto 15 aprile 1917, n. 938, che approva le norme complementari all'ordinamento giudiziario per le colonie stesse;

Ritenuta l'opportunità di apportare al citato decreto 17 aprile 1913, n. 356 alcune modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 4, 5 e 6 del R. decreto 17 aprile n. 356, sono modificati come segue:

« Art. 4. — Nelle sedi di tribunali dove non risiede più di un patrocinante, e se ne manifesti l'opportunità, possono, con decreto del governatore, previo parere del Consiglio di cui all'articolo successivo essere ammesse ad esercitare ivi le funzioni di procuratore persone sprovviste dei requisiti voluti dalla legge, ma che risultino altrimenti idonee all'esercizio professionale.

« Dette persone sono iscritte nell'albo, senza acquistare diritto al titolo professionale ».

Art. 5. — Le funzioni esercitate in Italia dai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dai Consigli di disciplina dei procuratori, sono attribuite, in Tripolitania e in Cirenaica, ad un Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori, unico per ciascuna regione, costituito secondo le norme stabilite dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, e dal R. decreto 26 luglio 1874, numero 2102, in quanto applicabili.

E' fatta salva, in ogni caso, la disposizione del successivo art. 7.

« I componenti del Consiglio sono eletti dall'intero Collegio degli avvocati e dei procuratori a maggioranza assoluta di voti.

« Il presidente del Consiglio dev'essere avvocato.

« Fino a quando, nella Cirenaica, il Collegio degli avvocati e dei procuratori non raggiunga il numero di venti inscritti, il Consiglio di cui nel presente articolo è composto di tre membri ».

« Art. 6. — Per le competenze e gli onorari spettanti ai patrocinanti sono applicate le tariffe vigenti nel Regno, tenuto conto del disposto dell'art. 45 delle norme complementari all'ordinamento giudiziario approvato con il R. decreto 15 aprile 1917, n. 938 ».

Art. 2.

Il governatore ha facoltà di stabilire, con suo decreto, le norme regolamentari che in materia si rendessero necessarie.

Disposizioni transitorie

Art. 3.

Per la prima volta dopo la pubblicazione del presente decreto ed entro 15 giorni da essa, il presidente del tribunale formerà l'albo generale del Collegio.

Nel medesimo termine, il Collegio verrà dal presidente suddetto convocato in adunanza straordinaria, per procedere alla elezione del Consiglio dell'ordine e di disciplina. L'adunanza sarà presieduta dall'avvocato più anziano di età tra gli intervenuti; il patrocinante meno anziano fungerà da segretario.

Il Consiglio eletto per la prima volta resterà in carica per lo scorcio dell'anno in cui avviene l'elezione e per il successivo.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino di ciascuna delle due colonie restando dal giorno stesso abrogata ogni contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, il guardasigilli: RODINÓ.

Il numero 1903 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Comitato dei ministri, di cui al comma 1° dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentita la Commissione parlamentare di cui al comma 2° del citato articolo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso il Comitato esecutivo presso il Ministero delle finanze, istituito con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, per l'Amministrazione del fondo sussidi di invalidità e di vedovanza a favore del personale sussidiario degli Uffici del registro e delle ipoteche e le cui attribuzioni furono accresciute con il R. decreto 27 gennaio 1921.

Art. 2.

Le attribuzioni ora affidate al Comitato di cui all'articolo precedente verranno esercitate dal 1° gennaio 1922 dalla Direzione generale del registro e delle ipoteche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BOMOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696, con il quale è istituito, alla diretta dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, un ufficio con sede centrale in Palermo, per la costruzione, a cura diretta dello Stato, delle ferrovie secondarie in Sicilia, previste dalla legge 21 luglio 1911, n. 848;

Visto l'art. 2 del succitato R. decreto-legge, il quale dispone che l'Ufficio predetto sarà posto sotto l'alta direzione di un funzionario superiore tecnico dell'Amministrazione dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'alta direzione dell'Ufficio costituito con il R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696, per la costruzione a cura diretta dello Stato delle ferrovie secondarie in Sicilia, di cui alla legge 21 luglio 1911, n. 848, è affidata al comm. ing. Enrico Simoncini, ispettore superiore del Genio civile.

Il Nostro ministro, segretario di Stato, per i lavori pubblici, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Considerato che, in dipendenza delle misure restrittive sancite dalla legge nord-americana sulla limitazione della emigrazione, il traffico sulla linea di navigazione fra l'Italia ed il Nord America è stato ridotto in modo tale che il numero dei passeggeri nazionali che possono annualmente ivi sbarcare rappresenta appena la ottava parte del contingente di coloro i quali prima della guerra alimentavano annualmente l'esercizio della linea predetta;

Considerato che, in conseguenza di siffatto stato di cose, dal mese di gennaio 1922 al 30 del prossimo mese di giugno, i piroscafi che faranno servizio fra Italia e Stati Uniti non avranno più modo di trasportare passeggeri compresi nella quota concessa ai cittadini di nazionalità italiana, poichè detta quota è pressochè esaurita;

Tenuto presente che un quinto della quota di passeggeri attribuita all'Italia per il periodo compreso fra il 1° luglio 1921 ed il 30 giugno 1922, è stato trasportato da navi straniere, per modo che i piroscafi italiani dovranno, da ora innanzi, sopportare l'onere dei normali mezzi di comunicazione marittima fra i due Paesi senza il provento derivante dalla intera quota assegnata all'Italia;

Ritenuto che qualora non venisse ridotto il numero dei piroscafi adibiti al servizio di emigrazione sulla linea predetta, alcune navi di bandiera italiana dovrebbero essere disarmate e private degli equipaggi, i quali andrebbero ad aumentare il numero dei disoccupati;

Ritenuta altresì l'opportunità di ridurre il numero dei piroscafi adibiti al servizio di emigrazione sulla linea tra l'Italia e gli Stati Uniti del Nord-America;

Udito il Consiglio superiore dell'emigrazione e su parere conforme da esso espresso a voti unanimi;

Sulla proposta del commissario generale dell'emigrazione;

DECRETA:

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1922, e salva ogni ulteriore determinazione, la patente di vettore pel trasporto di emigranti sulla linea di navigazione tra l'Italia e gli Stati uniti del Nord America, sarà concessa soltanto alle Compagnie nazionali e limitatamente ai piroscafi che il Commissariato generale dell'emigrazione riterrà adatti al servizio.

Roma, 31 dicembre 1921.

TO[illegible]ETTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 7 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
	—		—
Parigi	185 83	Dinari	—
Londra	97 42	Corone jugoslave	—
Svizzera	448 —	Belgio	179 —
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	12 54	Pesos oro ...	—
Vienna	—	Pesos carta ...	—
Praga	—	New York	23 25

Oro 448 61

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906) ..	71 29	—
3,50 % netto (1902) ..	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 49	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente :

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Con R. decreto del 25 luglio 1921 :

Maggiori generali.

Segre cav. Roberto, maggiore generale, è revocato e considerato come non avvenuto nella parte che lo riguarda, il decreto Ministeriale 18 giugno 1919, n. 89.

Con R. decreto del 15 dicembre 1921 :

Brigadieri generali.

Tellini cav. Enrico, brigadiere generale, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 19 marzo 1921, richiamato in servizio effettivo dal 12 novembre 1921.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 23 ottobre 1921 :

Tenenti.

I seguenti tenenti sono dispensati, in seguito a domanda, dal servizio attivo permanente, ed inscritti col loro grado e la loro anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri Reali dal 1° novembre 1921 :
Pollini Giuseppe — Guerrera Cosimo.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921 :

I seguenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° gennaio 1922 :
Silva Giuseppe — Caccia Mario.

Tenenti colonnelli.

Neri cav. Alberto, colonnello nella R. guardia per la pubblica sicurezza, riammesso come tenente colonnello nel R. esercito con anzianità 7 ottobre 1917, e contemporaneamente è collocato in aspettativa per riduzione di quadri.
Ercolani cav. Ercole, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 20 settembre 1921.

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° gennaio 1922:
Liguori Raffaele — Giordano Domenico — Ferro Giovanni Battista — Ercolani Ercole — Pancalli Pompeo.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico.

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 10 dicembre 1921	al 20 dicembre 1921
Cassa (Specie metalliche milioni lire 232.601.000)	461.080.000	413.518.000
Portafoglio s/ piazze italiane ...	961.241.000	932.496.000
Anticip. (Al tesoro L. 1.312.428.000)	1.780.672.000	1.790.480.000
Fondi sull'Estero (Portafoglio, c/c)	100.339.000	102.914.000
Circolazione	3.281.013.000	3.416.964.000
Debiti a vista	167.680.000	177.613.000
Depositi in c/c fruttifero	159.951.000	165.322.000

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che il buono del tesoro 5 0[0 quinquennale di seconda emissione n. 1692 di L. 1500 rilasciato a favore di Cavadini Maria fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Mazzola Giuseppe, doveva invece essere intestata a Cavadini Rosa-Maria fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Mazzola Giuseppe, e ciò in base all'atto di notorietà in data 23 dicembre 1921, reso innanzi la R. pretura del 2° mandamento di Como.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del buono suddetto perchè scaduto, a favore e con quietanza di Cavadini Rosa-Maria ora maggiorenne.

Roma, 9 gennaio 1922.

Per il direttore generale.
CIRILLO.

MINISTERO DEL TESORO

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilaseeranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	3324 Polizza comb.	Ariano Antonio fu Ciro, dom. in Napoli. Vinc. d'inalienab. . . L.	20 —
P. N. 5 0[0	21788	Signoriello Antonio fu Giovambattista, minore, sotto la tutela di Vassallo Vincenzo fu Saverio, dom. in Altavilla Irpina (Avellino) . . . . . »	100 —
»	21789	Signoriello Vincenzo fu Giovanni Battista, minore, sotto la tutela di Vassallo Vincenzo tu Saverio, dom. in Altavilla Irpina (Avellino) . . . . . »	140 —
Cons. 5 0[0	88701	Forti Leonilda fu Alessandro, moglie legalmente separata di Forti Fausto fu Cesare, dom. a Besozzo (Como) . . . . . »	2965 —
»	91224	Intestata come la precedente. . . . . »	1775 —
3,50 0[0	309354	Luzzatto Ada Elena di Isaia, nubile, domiciliata in Padova. Vincolata . . . . . »	357 —
»	309355	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . »	178 50
Cons. 5 0[0	74702	Ravenna Maria fu Giuseppe Abramo, moglie di Neppi Adolfo, domiciliata in Bologna. Vincolata. . . . . »	1300 —
3,50 0[0	581456	Lancini Elvira fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Moretti Luigia fu Daniele, vedova Lancini Francesco, dom. a Milano . . . . . »	24 50
»	581455	Lancini Aristide fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Moretti Luigia fu Daniele, vedova Lancini Francesco, dom. a Milano . . . . . »	38 50
P. N. 5 0[0	25975	Chiesa di San Giorgio in Canneto, comune di San Miniato (Firenze). Rappresentata dal rettore pro-tempore . . . »	5 —
3,50 0[0	22289	Fabbriceria Parrocchiale di Cesuna in Roana (Vincenza) . . . »	3 50
»	199622	Intestata come la precedente. . . . . »	3 50
3 0[0	47006	Cappellania di n. 13 detta di Sant'Agnello nella Metropolitana di Lucca, rappesentata attualmente dal R. subeconomo dei benefici vacanti di Lucca. . . . . »	15 —
»	42260	Beneficio corale sotto il titolo di Sant'Agnello Abate con prebenda di n. 13 nella chiesa metropolitana di Lucca . . . »	3 —
»	55304	Cappellania di n. 13 detta di Sant'Agnello nella Metropolitana di Lucca . . . . . »	3 —
3,50 0[0 (1906)	174275	Beneficio di Sant'Agnello Abbate prebenda n. 13 nella cattedrale di Lucca . . . . . »	52 50
»	301053	Cappellania n. 13 detta di Sant'Agnello in cattedrale di Lucca »	21 —
»	427966	Beneficio di n. 13 nella cattedrale di Lucca . . . . . »	70 —
»	651873	Cappellania n. 13 nella cattedrale di Lucca. . . . . »	42 —
3,50 0[0 (1902)	17757	Cappellania di n. 13 nella Metropolitana di Lucca . . . . . »	7 —
3,50 0[0	576809	Sommavilla Giuseppe fu Angelo, dom. a Belluno. Vincolata . »	21 —
»	668633	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . »	101 50
»	619767	Intestata come la precedente, dom. a Borgo Piave (Belluno). Vincolata . . . . . »	3 50
»	524201	Scaglione Alda, minore, sotto la tutela legale della madre Scaglione Maria Vittoria fu Carlo, ved. di Ivaldi Lorenzo, domiciliata in Acqui (Alessandria). . . . . »	133 —

CATEGORIA del deb	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	569691	Palladino Luisa di Florindo, moglie di Fatica Angelo, domiciliato in Oratino (Campobasso). Vincolata	L.	70 —
3 0[0	29519	Beneficio parrocchiale di San Silvestro in Cividale (Udine)	»	3 —
Cons. 5 0[0	30002 Pol. com.	Manganaro Antonio di Francesco, domic. a Roma	»	20 —
3,50 0[0	606038	Mazzanti Albertina fu Ernesto, nubile, domic. in Roma	»	140 —
»	733704	Basile Rinaldo fu Remigio, domic. in Oricola (Aquila)	»	105 —
P. N. 4,50 0[0	2030	Basile Iole di Rinaldo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. ad Oricola (Aquila)	»	103 50
»	2031	Basile Lina di Rinaldo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic ad Oricola (Aquila)	»	67 50
Cons. 5 0[0	80526	Ruvio Antonio di Vincenzo, domic. a New York	»	50 —
3,50 0[0	746431	Pattavina Giuseppe fu Sebastiano, dom. ad Augusta (Siracusa).	»	105 —
»	746889	Intestata come la precedente	»	35 —
»	746890	Intestata come la precedente	»	17 50
»	249300	Pattavina Marianna di Sebastiano, nubile, domic. ad Augusta (Siracusa)	»	105 —
»	134677	Cardinale Croce fu Ciro Andrea, domic. in Partinico (Palermo). (Vincolata)	»	17 50
»	778250	Mezza Giovanni fu Andrea, minore, sotto la tutela di Mezza Nicola fu Andrea, domic. a Melizzano (Benevento)	»	308 —
»	778251	Mezza Mattia fu Andrea, minore, sotto la tutela di Mezza Nicola fu Andrea, domic. a Melizzano (Benevento)	»	308 —
»	778252	Mezza Nicola fu Andrea, minore, sotto la tutela di Mezza Nicola fu Andrea, dom. a Melizzano (Benevento)	»	308 —
Cons. 5 0[0	37518 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Bottero Maria fu Bartolomeo, ved. Santoro. Per la proprietà: Santoro Giuseppina fu Nicola, nubile, dom. a Tricarico (Potenza)	»	380 —
3,50 0[0 (1902)	3261 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ascione Assunta fu Giovanni. Per la proprietà: Raiola-Pescarini Maria, Eugenio, Adolfo e Gemma fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Assunta Ascione fu Giovanni, ved. di Raiola Pescarini Luigi, dom. in Napoli	»	7 —
3,50 0[0	134098	Comune di Montegrazie (Porto Maurizio)	»	10 50
»	141869	Intestata come la precedente	»	3 50
»	271685	Asilo infantile Regina Margherita in Moltedo (Porto Maurizio)	»	157 50
»	353883	Asilo infantile Regina Margherita di Moltedo Superiore (Porto Maurizio)	»	35 —
»	364677	Asilo infantile Regina Margherita in Moltedo (Porto Maurizio)		70 —
»	441315	Comune di Dolcedo (Porto Maurizio)	»	434 —
»	456450	Intestata come la precedente	»	371 —
»	480784	Intestata come la precedente	»	381 50
»	626870	Comune di Pantasina (Porto Maurizio). Vincolata	»	70 —
»	739165	Comune di Vasia (Porto Maurizio) per l'istituendo asilo infantile	»	70 —
»	740658	Comune di Vasia (Porto Maurizio) - Vincolata	»	70 —
»	350925	Asilo infantile Regina Margherita in Moltedo Superiore (Porto Maurizio) - Vincolata	»	70 —
Cons. 5 0[0	116663	Intestata come la precedente - Libera	»	150 —
Cons. 4,50 0[0	11436	Intestata come la precedente - Libera	»	198 —
»	11727	Congregazione di carità ed annessa Opera pia Giordano in Pietrabuna (Porto Maurizio)	»	161 —
»	11728	Congregazione di carità di Pietrabuna (Porto Maurizio)	»	45 —

Roma, 31 agosto 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 18

3ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	168937	1550 —	Borgetti Ettore fu *Giacomo*, dom. a Pinerolo (Torino)	Borgetti Ettore fu *Gaspare*, ecc., come contro
»	212796	150 —	*Contone* Maria fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Cirillo Maddalena, vedova *Contone*, dom. a Trentola (Caserta)	*Cantone* Maria fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Cirillo Maddalena, vedova *Cantone*, domiciliata come contro
»	179123	150 —	Raimondo *Tommaso* di *Francesco*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelbuono (Palermo)	Raimondo *Francesco* di *Tommaso*, minore, ecc., come contro
3,50 0[0	348904	31 50	Pizzigoni Maria, *Enrico*, Pietro ed Anna di Enrico, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Mathi (Torino)	Pizzigoni Maria, *Enrica* od *Enrichetta*, Pietro ed Anna di Enrico, minori, ecc., come contro
»	371527	45 50	Brambilla *Francesco* fu Rinaldo, minore, sotto la patria potestà della madre Braga Pasqualina di Luigi, vedova Brambilla Rinaldo, dom. a Dosso di Dergano, frazione del comune di Affori (Milano)	Brambilla *Francesca* fu Rinaldo, ecc., come contro
»	173041	80 50	*Gidda* Antonio, dom. a Pattada (Sassari)	*Giddu* Antonio, dom. a Pattada (Sassari)
»	222189	14 —	Florio Carlo fu *Costantino*, minore, sotto la patria potestà della madre Uberti Sofia fu Bernardino, dom. a Biella (Novara)	Florio Carlo fu *Giovanni*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 dicembre 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 19).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	2824	42 —	Zoppo Michele, Maddalena, *Antonio*, Marcellina, Elisabetta, Isabella e Severina di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Quincinetto (Torino), e figli nascituri di detto Zoppo Giovanni fu Michele. Vincolata	Zoppo Michele, Maddalena, *Severino Antonio*, Marcellina, Elisabetta, Isabella e Severina di Giovanni, minori, ecc., come contro
»	389391	70 —	*Foglia* Anna fu Pietro, moglie di Ruscello Giovanni, dom. a Villarbasse (Torino)	*Fogliatto* Anna fu Pietro, *ved. di Maritano Giacomo*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 dicembre 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.